



**COMUNE DI CAMOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 SETTEMBRE 2021**

“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

AVVISO PUBBLICO - ANNUALITA' 2022

SOMMARIO

CAPO I - PREMESSE.....	3
ART. 1 – Normativa di riferimento	3
ART. 2 – Finalità e dotazione finanziaria.....	4
CAPO II – INTERVENTO lettera a), comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 (adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività) NON ATTIVATO	5
CAPO III – INTERVENTO lettera b), comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 (concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese)	5
ART. 3 – Aiuti di Stato.....	5
ART. 4 – Soggetti beneficiari.....	5
ART. 5 – Spese ammissibili	7
ART. 6 – Contributo erogabile	8
ART. 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità	8
ART. 8 – Ammissibilità e assegnazione risorse	8
ART. 9 – Ultimazione e rendicontazione dell'iniziativa e modalità di erogazione del contributo.....	9
ART. 10 – Obblighi a carico del beneficiario.....	10
ART. 11 – Controlli e monitoraggio.....	10
ART. 12 – Revoche	10
CAPO IV – INTERVENTO lettera c), comma 2, art. 2 del predetto DPCM (concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario) ATTIVATO.....	11
ART. 13 – Soggetti beneficiari.....	11
ART. 14 – Tipologia di spesa finanziabile e misura del contributo	11
ART. 15 – Graduatoria	11
ART. 16 – Modalità di presentazione della domanda.....	12
ART. 17 – Istruttoria, graduatoria e modalità di erogazione dell'incentivo.....	12
ART. 18 – Obblighi.....	12
ART. 19 – Rinunce, controlli, decadenza e sanzioni.	13
CAPO V – NORME COMUNI.....	13
ART. 20 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO.....	13
ART. 21-TUTELA DELLA PRIVACY	14
ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14
ART. 23 -DISPOSIZIONI FINALI.....	14

CAPO I - PREMESSE

ART. 1 – Normativa di riferimento

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «*Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»*»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «*Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»*»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «*Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»*»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «*Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.*

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della

Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Municipale n. _____ del _____ che ha approvato il presente Avviso.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ART. 2 – Finalità e dotazione finanziaria

Premesso che:

- è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che riparte il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023;
- il decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.
- i contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:
 - o a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
 - o b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - o c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
- il Comune di Campobello di Licata rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a complessivi 305.963,94 euro;
- l'assegnazione relativa all'annualità 2022 oggetto del presente avviso è pari a 101.987,98

Preso atto che con la predetta deliberazione di G.M. è stato previsto di destinare la superiore somma come segue:

- € ZERO per le finalità di cui alla **lettera a)**, comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 (adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;)
- € 90.000,00 per le finalità di cui alla **lettera b)**, comma 2, art. 2 del predetto DPCM (concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese);
- € 11.987,98 per le finalità di cui alla **lettera c)**, comma 2, art. 2 del predetto DPCM (concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario);

Si precisa che nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste per ogni

intervento, dovesse superare il plafond di risorse finanziarie previsto, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, la stessa verrà ripartita su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

In caso contrario l'economia del plafond verrà trasferito nella misura attiva incapiente.

CAPO II – INTERVENTO lettera a), comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 (adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività) NON ATTIVATO

CAPO III – INTERVENTO lettera b), comma 2, art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 (concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese)

ART. 3 – Aiuti di Stato

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

ART. 4 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del DPCM 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" **dopo la pubblicazione dell'avviso.**

Per "nuova attività economica" si intende l'attivazione da parte di imprese nuove o già esistenti di nuove unità locali produttive.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

Per nuova unità locale è da escludersi quella adibita semplicemente a magazzino e/o ricovero mezzi ed attrezzature

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica di natura commerciale, artigianale e agricola o IN ALTERNATIVA

- proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, entro 20 giorni, a pena di decadenza dal contributo assegnato, dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.
- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - 1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - 2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - 3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - 4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - 5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - 6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - 7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - f) non aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
 - g) non avere debiti di qualsiasi natura (tributaria o patrimoniale) con il Comune di Campobello di Licata.
 - h) Tutti gli ulteriori requisiti riportati nella modulistica allegata all'avviso.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ART. 5 – Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate fatturate e pagate:

A) MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi i materiali di consumo e quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;

B) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche necessarie a garantire il rispetto delle misure di sicurezza; Tali spese sono ammesse nel limite del 15% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

C) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive, gestionali e commerciali (sito internet) del proponente;

D) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 5% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

E) POLIZZE ASSICURATIVE E FIDEIUSSIONI. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

Sono in ogni caso escluse:

a) le spese per l'acquisto di beni materiali e beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;

b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;

c) i lavori in economia e materiali di consumo;

d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;

e) gli interessi passivi;

f) i beni acquistati a fini dimostrativi;

g) l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

h) le spese rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;

i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;

j) l'avviamento;

- k) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- l) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ART. 6 – Contributo erogabile

È concesso un contributo in conto capitale in misura proporzionale alla spesa ammissibile. La capienza finanziaria della misura verrà ripartita su tutte le iniziative ammesse, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti “*de minimis*”.

ART. 7 – Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità

Le domande di agevolazione, devono pervenire entro e non oltre il **31/01/2024**, mediante PEC alla mail protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it o tramite consegna al protocollo comunale sito in Piazza XX Settembre.

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni si compone a pena di inammissibilità dei seguenti documenti:

- Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato “A”) al presente avviso, completa di tutti gli allegati richiesti sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. È obbligatoria, a pena di inammissibilità, l'indicazione di una PEC, essa costituisce l'unico canale di comunicazione dell'ufficio nei confronti del proponente.
- Piano economico della proposta progettuale (sia in formato pdf che in formato excel) (Allegato “B”).
- Dichiarazione sostitutiva sul de minimis (Allegato “C”).
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
- Copia in corso di validità della visura camerale per le attività già costituite.
- Originale o copia conforme, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei preventivi di spesa.
- In caso di attività già costituita certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Ogni soggetto può presentare una sola istanza. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ART. 8 – Ammissibilità e assegnazione risorse

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del procedimento, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;

- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati dell'avviso e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati richiesti dall'avviso.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

L'ammontare delle risorse assegnate è concessa previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell'aiuto individuale "de minimis".

Si fa presente che i contributi assegnati a ciascun beneficiario, non potranno superare il limite massimo complessivo ad Euro 200.000 in 3 esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto di tutti gli altri aiuti de minimis di cui l'Impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.

Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del "Registro nazionale degli aiuti di Stato" ("RNA") ed in particolare attraverso la cd. "visura de minimis": in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, "RNA" evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti de minimis. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati nella sezione albo pretorio del sito del Comune al link: <https://www.comune.campobellodilicata.ag.it/>

Per gli interessati, la pubblicazione di detti provvedimenti, a tutti gli effetti di legge, ha valore di notifica della comunicazione di ammissibilità.

ART. 9 – Ultimazione e rendicontazione dell'iniziativa e modalità di erogazione del contributo

Le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il **30 aprile 2024**.

L'erogazione di qualsiasi quota del contributo è subordinata alla presentazione, secondo lo schema allegato "F" al presente avviso, di una polizza assicurativa o fidejussione bancaria dell'importo del totale del contributo assegnato irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata pari a sei anni dalla data di comunicazione di ammissibilità, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione delle somme erogate secondo le condizioni del presente avviso.

L'aiuto concesso è accreditato sull'apposito C/C indicato da ciascun beneficiario e ad esso intestato.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione (Allegato D).

Il contributo concesso verrà così liquidato:

- la prima quota, per un massimo del 50% del contributo concesso, a titolo di anticipazione;
- la seconda o unica quota a titolo di saldo da trasmettere, a pena di decadenza, entro la data di ultimazione.

Nel caso di anticipazione alla richiesta di contributo deve essere allegata la sola polizza assicurativa o fidejussione bancaria con le suddette caratteristiche.

Nel caso di saldo alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E").
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture ricevute dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei documenti

giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti

Il saldo del contributo definito nella comunicazione di ammissibilità è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa.

Le eventuali economie rispetto al plafond assegnato alla misura verranno redistribuite con le modalità e le limitazioni previste dall'art. 6, sulla base delle spese ammissibili definitive.

ART. 10 – Obblighi a carico del beneficiario

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ART. 11 – Controlli e monitoraggio

Le dichiarazioni rese nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ART. 12 – Revoche

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) la mancata ultimazione e rendicontazione dell'iniziativa ammissibile entro la data precedentemente fissata;
- b) la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- c) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione del saldo finale;
- d) il mancato rispetto dei termini e delle condizioni fissati al beneficiario per consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
- e) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
- f) l'assenza dei requisiti necessari, in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- g) l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- h) la definizione di debiti certi liquidi ed esigibili, in capo al beneficiario, di natura tributaria e/o patrimoniale, nei confronti del Comune di Campobello di Licata nei 5 anni successivi all'erogazione del saldo.
- i) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dall'avviso;

Qualora sia disposta la revoca dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione

dell'ammontare del contributo erogato maggiorato del tasso di interesse legale, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella di restituzione.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV – INTERVENTO lettera c), comma 2, art. 2 del predetto DPCM (concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario) ATTIVATO

ART. 13 – Soggetti beneficiari

Nuclei familiari che entro 30/04/2024 trasferiscono la residenza e la dimora abituale di almeno un componente del nucleo originario nel Comune di Campobello di Licata e la mantengono per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo, unitamente alla dimora abituale, pena la revoca e il recupero del contributo ottenuto.

I beneficiari dei contributi devono essere titolari di un diritto reale, anche pro-quota, dell'immobile oggetto dell'intervento. Nei casi di quote parziali, la spesa ammissibile è riconosciuta in base alla quota del beneficiario. La spesa ammissibile verrà riconosciuta nella totalità nel caso di possesso completo, da parte del contitolare beneficiario, derivante da un contratto registrato di comodato o locazione di durata di almeno 6 anni decorrenti dalla data di ammissibilità al contributo, con il quale gli altri contitolari cedono le proprie quote di possesso

Le unità immobiliari urbane oggetto del trasferimento di residenza non devono essere cedute, alienate o distratte, anche parzialmente, per 5 anni dalla data di concessione del contributo, pena la revoca e il recupero del contributo ottenuto.

I componenti del nucleo familiare originario al momento della presentazione della domanda, devono essere cittadini italiani, di uno Stato dell'Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno.

Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);

L'incentivo è riconosciuto, altresì, ai nuclei familiari i cui componenti sono cittadini italiani residenti all'estero che intendano rientrare in Italia.

ART. 14 – Tipologia di spesa finanziabile e misura del contributo

Il contributo concesso è parametrato alle spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione del beneficiario sostenute dopo la pubblicazione dell'avviso e pagate con data di pagamento anteriore alla data di trasferimento della residenza. La misura del contributo è fissata nel 10% della spesa sostenuta, ritenuta ammissibile, con un massimo di € 5.000.

Le eventuali economie, rispetto al plafond assegnato alla misura, verranno redistribuite proporzionalmente alla spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, rispettando il massimale di € 5.000.

ART. 15 – Graduatoria

L'assegnazione del contributo, fino ad esaurimento, avverrà sulla base di una graduatoria parametrizzata all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

A tal fine, il responsabile del procedimento redigerà una graduatoria tenendo conto esclusivamente della suddetta dichiarazione.

ART. 16 – Modalità di presentazione della domanda.

Può presentare domanda per la concessione dell'incentivo uno dei componenti del nucleo familiare purché maggiorenne, il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del presente avviso.

Ogni nucleo familiare originario può presentare una sola domanda.

La domanda deve pervenire entro e non oltre il 30/04/2024, mediante PEC: protocollo@legal.comune.campobelloilicata.ag.it o tramite consegna al Protocollo comunale sito in Piazza XX Settembre.

La candidatura per l'ammissione al contributo si compone a pena di inammissibilità dei seguenti documenti:

- Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato "G") al presente Avviso, completa di tutti gli allegati richiesti e sottoscritta dal richiedente. E' obbligatoria, a pena di inammissibilità. l'indicazione di una PEC, essa costituisce l'unico canale di comunicazione dell'ufficio nei confronti del proponente. La domanda è redatta sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
- Dichiarazione ISEE in corso di validità;
- Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal richiedente (Allegato "H").
- Copia atto pubblico di acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione principale e dimora abituale.
- Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture della ristrutturazione ricevute dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
- Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

ART. 17 – Istruttoria, graduatoria e modalità di erogazione dell'incentivo.

La struttura comunale competente procede alla istruttoria e alla verifica dell'ammissibilità delle richieste pervenute.

A tal fine, il responsabile del procedimento redigerà una graduatoria tenendo conto esclusivamente della dichiarazione ISEE.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati nella sezione albo pretorio del sito del Comune al link: <https://www.comune.campobelloilicata.ag.it/>

Per gli interessati, la pubblicazione di detti provvedimenti, a tutti gli effetti di legge, ha valore di notifica della comunicazione di ammissibilità.

La richiesta del contributo va fatta utilizzando l'allegato "I"

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, secondo lo schema allegato "F" al presente avviso, di una polizza assicurativa o fidejussione bancaria dell'importo del totale del contributo assegnato irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata pari a sei anni dalla data di comunicazione di ammissibilità, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione delle somme erogate secondo le condizioni del presente avviso.

A seguito della presentazione suddetta polizza / fidejussione e della verifica della certificazione che attesta la nuova residenza nel Comune di Campobello di Licata, si provvede ad accreditare il contributo concesso sul conto corrente bancario o postale indicato con apposito IBAN nella domanda dal soggetto richiedente.

ART. 18 – Obblighi.

Il nucleo familiare richiedente ha l'obbligo:

- di trasferire la residenza e la dimora abituale nel Comune di Campobello di Licata entro il 30/04/2024 di almeno un componente del nucleo originario;

- di garantire il mantenimento della residenza e della dimora abituale nel Comune di per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo;
- di utilizzare il contributo quale concorso spese per l'acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale;
- di comunicare al Comune di Campobello di Licata ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti. La Comunicazione potrà avvenire anche tramite PEC a protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

ART. 19 – Rinunce, controlli, decadenza e sanzioni.

Il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta al nucleo familiare richiedente di mantenere la residenza anagrafica nel Comune di Campobello di Licata nei termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare al Comune una formale dichiarazione di rinuncia all'incentivo. In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle somme già erogate.

Si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- 1) i componenti del nucleo familiare di nuova costituzione nel Comune di Campobello di Licata, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, violino l'obbligo della residenza e della dimora abituale;
- 2) qualora all'esito dei controlli si accerti in capo ai componenti del nucleo familiare originario la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- 3) qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- 4) qualora il nucleo familiare beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, e/o non trasmetta la documentazione richiesta;
- 5) la definizione di debiti certi, liquidi ed esigibili, in capo ai soggetti residenti e/o richiedente e dei relativi coobbligati in solido, di natura tributaria e/o patrimoniale, nei confronti del Comune di Campobello di Licata nei 5 anni successivi alla concessione del contributo;

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto di altri Enti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, il Comune provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.

La mancanza o il venir meno, in qualsiasi momento dell'obbligo quinquennale di residenza, dei requisiti di ammissibilità dà luogo alla revoca del contributo da parte dell'Amministrazione, con contestuale recupero delle somme non dovute.

Ai fini dell'accertamento del requisito della dimora abituale, i richiedenti hanno l'obbligo di consentire e agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte del Comune, nonché di fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta, tra cui copia dei contratti di fornitura delle utenze domestiche dell'immobile destinato a dimora abituale, nonché delle relative bollette. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di concessione del contributo.

CAPO V – NORME COMUNI

ART. 20 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Campobello di Licata

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, nei termini previsti dalla legge.

ART. 21-TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

Le imprese beneficiarie e le persone fisiche, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali e persone fisiche, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento è il Comune di Campobello di Licata

Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è _____

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

ART. 23 -DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Campobello di Licata

Allegati

Allegato A – Modulo di domanda contributi attività produttive

Allegato B – Piano economico della proposta progettuale attività produttive

Allegato C – Dichiarazione “de minimis” attività produttive

Allegato D – Modulo richiesta erogazione contributi attività produttive

Allegato E – Modello rendicontazione spese attività produttive

Allegato F – Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta di contributo (vale sia per imprese che per trasferimento di residenza)

Allegato G – Modulo di domanda contributi trasferimento residenza

Allegato H – Modello rendicontazione spese trasferimento di residenza

Allegato I – Modulo richiesta erogazione contributi trasferimento di residenza